

Guido Dall'Olio

# Storia moderna

I temi e le fonti

Nuova edizione

I lettori che desiderano  
informazioni sui volumi  
pubblicati dalla casa editrice  
possono rivolgersi direttamente a:

Carocci editore

Corso Vittorio Emanuele II, 229

00186 Roma

telefono 06 42 81 84 17

fax 06 42 74 79 31

Siamo su:

[www.carocci.it](http://www.carocci.it)

[www.facebook.com/carocceditore](http://www.facebook.com/carocceditore)

[www.twitter.com/carocceditore](http://www.twitter.com/carocceditore)



Carocci editore

servanza, è necessario che vi sia un potere sempre in funzione che vigili all'esecuzione delle leggi, che son fatte, sì che rimangano in vigore. E così il potere legislativo e il potere esecutivo vengono spesso ad esser separati [...].

In ogni caso [...] il potere supremo è il legislativo [...] e tutti gli altri poteri, in qualunque membro o parte della società si trovino, debbono derivare da esso ed essergli subordinati.

[J. Locke, *Due trattati sul governo*, a cura di L. Pareyson, UTET, Torino 1948, pp. 311, 342, 344, 346, 349, 354-5, 358 (dal secondo trattato, capp. VIII, XI, XII)]

## 6

SPAGNA: UNA RIUNIONE DELLE CORTES  
DI CASTIGLIA A VALLADOLID (1506)

Si dà qui il testo abbreviato del verbale di una riunione delle Cortes di Castiglia, tratto dall'Archivio generale di Simancas. Si noti la presenza di personale qualificato (*licenciado* significa "laureato", *letrado* "giurista"), di cui gli apparati di governo, come si è detto sopra, avevano grande necessità.

Nella nobile città di Valladolid, il ventisei del mese di luglio dell'anno dalla nascita del nostro Signore Gesù Cristo millecinquecentosei, nella cappella del capitolo che è nel chiostro del monastero di San Paolo della suddetta città [*alla presenza di*] don Garcilaso de la Vega, commendatore maggiore della provincia di Leon, presidente assegnato dalle Loro Altezze alle Cortes, [*del*] *licenciado* Hernan Tello, *letrado* delle dette Cortes, [*del*] *licenciado* Luis de Polanco, assistente delle dette Cortes,

i procuratori delle città e dei borghi, presenti lì con loro e costituendo le Cortes, per ordine delle Loro Altezze [*i procuratori delle città di Burgos, León, Granada, Toledo, Siviglia, Cordova, Murcia, Jaén, Cuenca, Segovia, Soria, Zamora, Avila, Salamanca, Guadalupe, Toro, Valladolid, Madrid*], presentarono di fronte ai sopraddetti un documento composto di capitoli e petizioni, il contenuto dei quali è così come segue:

Altissimi e potentissimi signori,

I procuratori delle città e dei borghi di questi vostri regni, i quali per vostro reale mandato sono venuti a queste Cortes, supplicano le Vostre Altezze le seguenti cose:

In primo luogo:

Un gran bene e un gran beneficio ricevono i regni quando i principi vengono allevati nei loro regni fin dalla loro fanciullezza e vengono educati dai nobili del luogo e dai sapienti e da coloro che conoscono le condizioni dei regni, e dal momento che nostro signore Dio ha elargito alle Vostre Altezze una grazia e un beneficio così grandi, cioè di avere un principe tanto eccellente e in cui, data la sua età, si possono infondere una virtù e un'educazione eccellentissime e regali, nonché conoscenza e comprensione delle cose che servono per reggere, governare, ordinare e comandare in questi Loro regni, [...] supplicano umilmente le Vostre Altezze che vogliano dare ordine che l'altissimo ed eccellentissimo principe don Carlos nostro signore venga e sia cresciuto ed educato in questi regni e conosca [...] la loro condizione e le loro usanze; di ciò, tutti questi regni saranno molto grati alle Vostre Altezze, perché godranno della vista, della conoscenza e della buona creanza del loro principe.

RISPOSTA: Riguardo a ciò Sua Altezza cercherà di soddisfare il più presto possibile.

Il maggior bene che i sudditi ricevono dai loro re e signori è essere uditi e provvisti di rimedi nelle cose della giustizia, e i principi e i re che con amore ascoltano i loro sudditi sono più amati, temuti e obbediti, i popoli sono molto soddisfatti e tranquilli; perciò supplicano umilmente le Vostre Altezze che, proseguendo e continuando l'ordine [...] dei loro predecessori, piaccia loro dare udienza pubblica un giorno alla settimana, attraverso le loro Reali persone, perché si compia [...] la giustizia, così che i vostri sudditi siano nel più breve tempo soddisfatti.

RISPOSTA: Riguardo a questo Sua Altezza si darà da fare il più possibile [...].

I saggi antichi e le Scritture dicono che [...] le leggi e le ordinanze devono essere conformi alle province e non possono essere uguali né avere una stessa forma per tutte le terre; perciò i re stabilirono che quando si dovessero fare delle leggi, affinché esse fossero vantaggiose ai loro regni e ciascuna provincia fosse ben provvista, si chiamassero Cortes e procuratori che esaminassero la materia, e perciò si stabilì che non si facessero né si revocassero leggi se non nelle Cortes; quindi supplicano le Vostre Altezze che ora e di qui in avanti si osservi e si faccia così; e quando è necessario fare delle leggi, mandino a chiamare i loro regni



e i loro procuratori, perché attraverso leggi fatte in questo modo essi saranno molto più compiutamente informati circa lo stato dei regni, e i vostri regni saranno muniti secondo giustizia e diritto; e, poiché senza rispettare questa procedura si sono compilate molte ordinanze, a causa delle quali i vostri regni si sentono aggravati, [le Vostre Altezze] ordinino che esse siano rivedute e che venga provvisto e rimediato agli aggravii che tali ordinanze comportano.

RISPOSTA: Quando fosse necessario, Sua Altezza ordinerà che si provveda, in maniera che di ciò se ne dia conto [...].

[M. Lafuente, *Historia general de España desde los tiempos mas remotos hasta nuestros dias*, t. VII, Montaner y Simón, Barcelona 1930, pp. 354-6, trad. mia]

7

FRANCIA: DALL'ORDINANZA DI VILLERS-COTTERÈTS (1539)

L'ordinanza di Villers-Cotterêts, della quale si riportano qui soltanto alcuni brevi estratti (il testo integrale è composto da 192 articoli), fu uno degli innumerevoli interventi legislativi attraverso cui i re di Francia si sforzarono di conferire uniformità legislativa e amministrativa al loro regno.

Francesco, per la grazia di Dio re di Francia. Facciamo sapere a tutti presenti e futuri che, per provvedere al bene della nostra giustizia, per rendere più brevi i processi e per consolazione dei nostri sudditi, abbiamo, per editto perpetuo e irrevocabile, deciso e ordinato, e così decidiamo e ordiniamo, le cose seguenti:

Articolo 1: I laici non possono essere portati davanti al giudice ecclesiastico su materie che riguardano solo le loro [private] persone<sup>11</sup>.

[...]

Articolo 2: È proibito ai giudici ecclesiastici permettere di far comparire di fronte a sé i laici, in materie che riguardano soltanto le loro persone.

[...]

11. Ciò è per motivi che non coinvolgono la Chiesa come istituzione.

Articolo 4: In che cosa i laici possono essere sottomessi alla giurisdizione ecclesiastica, e gli ecclesiastici alla giurisdizione secolare.

[Tutto quanto è detto sopra, sia detto] senza pregiudizio tuttavia della giurisdizione ecclesiastica in materia di sacramenti e di altre materie puramente spirituali ed ecclesiastiche, nelle quali essi [giudici ecclesiastici] potranno istruire processi contro i sopraddetti puramente laici, secondo la forma del diritto [...].

Articolo 51

[...]

Verranno istituiti dei registri, con valore di testimonianza ufficiale [en forme de preuve], dei battesimi, che conterranno i tempi e l'ora della nascita, cosicché dall'estratto di questi registri si potrà provare la maggiore o minore età [di ciascuno]. [...].

Articolo 111: Tutte le sentenze e gli atti di giustizia saranno pronunciati e proclamati in francese.

E poiché tutte queste cose [fraintendimenti ed equivoci] sono avvenute spesso riguardo alla comprensione delle parole latine contenute nelle dette sentenze, noi vogliamo d'ora in avanti che tutte le sentenze, assieme a tutte le altre procedure, sia delle nostre corti sovrane e delle altre subordinate e inferiori, che registrazioni, inchieste, contratti, commissioni, sentenze, testamenti e in generale tutti gli atti e provvedimenti di giustizia o che dipendano dalla giustizia, siano pronunciati, registrati e consegnati alle parti in lingua materna francese e non altrimenti.

[Ordonnance du Roi François I<sup>er</sup>, au mois d'Août 1539, *Registree au Parlement le 6 Septembre suivant*, Boucher, Paris 1786, pp. 1-4, 42, 95-6]

8

FRANCIA: GLI STATI GENERALI DEL 1614

L'autore di questo racconto è Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1585-1642). Egli aveva partecipato personalmente alla riunione degli Stati Generali (che durò dall'ottobre 1614 al febbraio dell'anno seguente) in qualità di vescovo di Luçon e deputato del clero; già allora erano emerse la sua lucida intelligenza e la sua forte personalità, tanto che venne scelto come oratore per presentare al re le richieste del suo stato. Più tardi, dopo essere stato creato